



SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ANTROPOSOFICA

Statuto

Art. 1

E' costituita senza limiti di durata una libera Associazione denominata "Società Italiana di Medicina Antroposofica", che potrà chiamarsi più brevemente SIMA (già *Gruppo Medico Antroposofico Italiano.*).

Essa è apolitica e non ha fini di lucro. Non è previsto l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e per la divulgazione della medicina antroposofica.

La Società Italiana di Medicina Antroposofica opera in stretto rapporto con la Società Antroposofica in Italia.

La Società Italiana di Medicina Antroposofica aderisce alla Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Antroposofiche con sede a Dornach (Svizzera).

Art. 2

La sede dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Essa è attualmente in Milano, Via privata Vasto 4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi distaccate.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è quello di:

- a) promuovere e coltivare lo studio e la pratica della medicina antroposofica in Italia mediante l'organizzazione di corsi, convegni e di altre attività rivolte all'informazione e alla formazione delle categorie professionali interessate (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, personale paramedico) nonché degli studenti di medicina e di discipline ad essa affini;
- b) promuovere la ricerca farmacologica sulla base della scienza dello spirito antroposofica;
- c) promuovere lo studio e la pratica delle particolari forme di terapia proprie della medicina antroposofica (quali ad esempio l'euritmia terapeutica, il massaggio ritmico, l'arteterapia) nonché la formazione del personale paramedico qualificato;
- d) promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e, più in genere, di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, con programmi annuali di attività formativa ECM;
- e) favorire la conoscenza e tutelare l'immagine della medicina antroposofica nei confronti dell'opinione pubblica, anche mediante l'organizzazione di congressi o analoghe iniziative e la stampa di pubblicazioni a carattere divulgativo;
- f) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie locali e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- g) sollecitare e consigliare le Istituzioni pubbliche affinché attuino a favore della medicina antroposofica gli opportuni provvedimenti giuridico-amministrativi;
- h) garantire le Istituzioni pubbliche sulla qualificazione professionale dei propri iscritti e di coloro che svolgono attività professionale in senso medico-antroposofico, a salvaguardia del patrimonio culturale e professionale di base e negli interessi superiori dei cittadini che ricorrono alle cure dei Soci;

- i) agire in stretto rapporto con la Sezione di Medicina Antroposofica della Libera Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum di Dornach (Svizzera);
- j) coordinare la propria attività con quella delle associazioni e società mediche antroposofiche di altri paesi;
- k) promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- l) elaborare linee guida anche in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM);
- m) assumere quindi la rappresentanza dei medici antroposofi italiani a tutti gli effetti presso le Autorità e le Istituzioni nazionali e internazionali nei confronti delle quali i medici antroposofi potranno avere rapporti o interessi. Sono espressamente escluse finalità sindacali.

Art. 4

Sono Soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno versato, all’atto della domanda di ammissione, la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

Possono presentare domanda di ammissione, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, senza alcuna discriminazione in relazione al luogo di lavoro.

L’ammissione del Socio implica la sua piena e incondizionata accettazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e della normativa che regola l’Associazione.

I Soci che non avranno presentato per iscritto la loro domanda di dimissione entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 5

I Soci sono distinti in:

Soci Ordinari: sono i medici chirurghi, i dentisti e i veterinari che si occupano di medicina antroposofica, che sono in possesso del certificato internazionale di medico antroposofo e che intendono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;

Soci Sostenitori: sono gli Enti, le Istituzioni, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Soci Onorari: sono coloro che hanno dato importanti contributi allo sviluppo e alla diffusione della medicina antroposofica. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo “motu proprio” o a seguito di delibera dell’Assemblea. Sono privi di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di votare gli organi sociali e le questioni sottoposte alla decisione dell’Assemblea e di ricevere il Notiziario dell’Associazione.

Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione ed esclusione per indegnità, per incompatibilità con gli scopi sociali o per morosità da oltre un anno. L'esclusione in ogni caso è proposta dal Consiglio Direttivo e sancita dalla Assemblea, con la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili, mobili registrati e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con i residui contabili di bilancio;
- da eventuali contribuzioni, erogazioni, elargizioni, donazioni, regalie e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere né assegnato né restituito agli associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti delle quote associative;
- da introiti finalizzati all'attuazione degli scopi sociali e al miglioramento della relativa organizzazione tecnico-scientifica.

E' previsto di finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Art. 8

L'esercizio finanziario si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo. Potrà essere ammessa una proroga di altri trenta giorni quando particolari e motivate esigenze lo richiedano.

Art. 9

La tenuta della contabilità e dei registri obbligatori avverrà sotto il diretto controllo del Presidente e del Segretario.

Il servizio di tesoreria è affidato a un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo.

Gli incassi e i pagamenti potranno essere effettuati mediante conto corrente bancario o postale. La scelta della Banca sarà a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo (tre anni) e rieleggibili negli anni successivi.

Potranno essere Consiglieri i Soci che hanno regolarmente adempiuto agli obblighi associativi, che siano cittadini italiani, che non siano colpiti da cause di incapacità legale o giudiziale.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla

sua sostituzione per cooptazione. Il membro cooptato cessa dalla carica con la scadenza dell'intero Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere al suo rinnovo.

Art. 11

Spetta al Consiglio Direttivo, quando non vi ha già provveduto l'Assemblea, nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e ciò alla sua prima riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta tre Consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla determinazione della quota associativa annuale.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le sue deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi sociali. Esso può delegare ai suoi membri e eventualmente anche ad altri Soci compiti operativi.

Art. 14

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Presidente promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Solo nei casi di urgenza può esercitare poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo nella sua prima riunione.

Art. 15

Il Segretario è responsabile degli Uffici dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente in esecuzione delle deliberazioni e attua, nei limiti del piano di lavoro, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione e risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività sociali.

Art. 16

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante l'invio a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 17

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina del Sindaco, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e demandato per legge e per statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 6.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea si deve redigere un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli Scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardati la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti

Art. 21

La gestione dell'Associazione è controllata da un Sindaco eletto ogni tre anni dall'Assemblea tra i Soci.

Il Sindaco deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a norma di legge.

Art. 23

Tutte le controversie che sorgeranno tra gli associati, tra questi e l'Associazione o suoi Organi per l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie, delle deliberazioni e dei regolamenti interni verranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio di Proviviri, composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e il terzo dai due Proviviri così nominati.

Art. 24

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'assunzione di eventuali Regolamenti Interni per l'organizzazione dei servizi, per l'istituzione e l'organizzazione di Sezioni Regionali, di Sezioni specialistiche nonché di corsi di formazione in medicina antroposofica e di ogni altra attività diretta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 25

L'Associazione non risponde – in nessun caso – dei danni che potrebbero essere causati a persone o cose per fatti ed attività degli associati.

Art. 26

La Società Italiana di Medicina Antroposofica subentra al Gruppo Medico Antroposofico Italiano in tutti i contratti e rapporti da esso finora mantenuti con persone fisiche e giuridiche, con Enti, Istituzioni e Società di qualunque genere.

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
